

3534

N. 999 (Serie 3<sup>a</sup>)

**REGIO DECRETO** *che approva il testo unico  
della legge elettorale politica.*

24 settembre 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1882, n. 226)

---

**UMBERTO I**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concesse al nostro governo dall'articolo 2 della legge 7 maggio corrente anno, numero 723 (Serie 3<sup>a</sup>), di pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3<sup>a</sup>), colle modificazioni da detta legge 7 maggio introdotte;

Viste le accennate leggi;

Visto il nostro decreto 13 giugno 1882, n. 796 (Serie 3<sup>a</sup>);

Sulla proposta del nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico della legge elettorale del 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3<sup>a</sup>), rimane approvato il seguente testo:

# LEGGE ELETTORALE POLITICA

## TITOLO I.

### *Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.*

#### Art. 1.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito

l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello; i notai; i ragionieri; i geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, clas-

sica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti o mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministrare di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e corpi indicati nel n° 1 del presente articolo, dei pubblici istituti

di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

### Art. 3.

Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° dell'articolo 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al

Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure un contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da un'imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

|                              |           |               |       |
|------------------------------|-----------|---------------|-------|
| Nei comuni che hanno meno di | 2,500 ab. | di lire       | 150   |
| In quelli                    | da 2,500  | a 10,000 id.  | » 200 |
| Id.                          | da 10,000 | a 50,000 id.  | » 260 |
| Id.                          | da 50,000 | a 150,000 id. | » 320 |
| Id.                          | superiori | a 150,000 id. | » 400 |

#### Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica

o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel senso se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

• Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

#### Art. 5.

Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

#### Art. 6.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'anfiteuta e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti uguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dall'anfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

**Art. 7.**

I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

**Art. 8.**

Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 4 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga per i beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale.

**Art. 9.**

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per ugual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali na-

scenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

#### Art. 10.

I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

#### Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

## Art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata dal notaio.

Le suddette delegazioni possono revocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

## Art. 13.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune

3544

dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta dal sindaco del comune che abbandona.

#### Art. 14.

I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

### TITOLO II.

#### *Delle liste elettorali.*

#### Art. 15.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

#### Art. 16.

Il quindici gennaio di ogni anno la giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che

non essendo iscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, o compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

#### Art. 17.

Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve correderla colle indicazioni comprovanti:

1° Il luogo e la data della nascita;

2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'art. 13;

3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

#### Art. 18.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei

ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta dall'atto della presentazione.

#### Art. 19.

Trascorso il termine di cui all'art. 16, la giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

#### Art. 20.

La giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della giunta intera.

#### Art. 21.

La giunta deve inserire nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscano i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impu-

gnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

#### Art. 22.

Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

#### Art. 23.

Non più tardi del primo giorno di marzo la giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

**Art. 24.**

La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

**Art. 25.**

La giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta istruzione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

**Art. 26.**

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, ommissione, o cancellazione nelle liste compilate dalla giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione deve entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della giunta, alla parte interessata.

**Art. 27.**

Fra il 20 e il 31 marzo il consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

**Art. 28.**

Le liste approvate dal consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

**Art. 29.**

Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il consiglio comunale ha cancellati dalla lista quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

**Art. 30.**

Qualora la giunta od il consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne or-

dina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

### Art. 31.

Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè s'impugna un'iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

### Art. 32.

La commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano

eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

### Art. 33.

Spirato il termine di cui al precedente articolo 31, e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22<sup>c</sup> coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

### Art. 34.

La commissione provinciale, entro dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

### Art. 35.

Il giorno 30 giugno la commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

### Art. 36.

L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della giunta municipale.

Spetterà inoltre alla giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscrivere altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

### Art. 37.

Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'articolo 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più clettori; od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona

diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte d'appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della commissione provinciale.

#### Art. 38.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

#### Art. 39.

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla corte d'appello

può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

#### Art. 40.

La giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

#### Art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla corte dichiarato temerario.

#### Art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione provinciale sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

#### Art. 43.

Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali; gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

**TITOLO III.**  
*Dei Collegi elettorali.*

**Art. 44.**

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

La provincia di Alessandria ne elegge n. 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 5 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 8 — Bari 11 — Belluno 3 — Benevento 5 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 9 — Cagliari 7 — Caltanissetta 4 — Campobasso 7 — Caserta 14 — Catania 9 — Catanzaro 8 — Chieti 7 — Como 9 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 13 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 9 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 5 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 18 — Modena 5 — Napoli 18 — Novara 12 — Padova 6 — Palermo 11 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 45 — Rovigo 4 — Salerno 12 — Sassari 4 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 4 — Treviso 6 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 6 — Vicenza 7.

**Art. 45.**

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli alla tabella medesima.

**Art. 46.**

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

**Art. 47.**

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il nu-

mero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

#### Art. 48.

La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto Reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

#### Art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

**Art. 50.**

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

**Art. 51.**

Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

**Art. 52.**

In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto :

Nei luoghi dove risiede una corte di appello, dal presidente e dai consiglieri della corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori,

e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

### Art. 53.

L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

### Art. 54.

La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un

3562

metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

#### Art. 55.

Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

#### Art. 56.

Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

#### Art. 57.

Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

#### Art. 58.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata, può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del titolo V,

devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

### Art. 59.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

### Art. 60.

La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:

- a) notai ;
- b) cancellieri e vice-cancellieri di Pretura ;
- c) segretari e vice-segretari comunali ;
- d) altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere remunerato coll'onorario di lire

venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

#### Art. 61.

Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

#### Art. 62.

Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

#### Art. 63.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome

di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'articolo 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

#### Art. 64.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

#### Art. 65.

L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;

b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati;

c) due nomi nei collegi che devono eleggere due deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.

#### Art. 66.

Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

#### Art. 67.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

#### Art. 68.

Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.

Qualora si verificchino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

## Art. 69

Sono nulle :

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2° quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare ; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

## Art. 70.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare sui reclami giudizio definitivo.

#### Art. 71.

L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne

conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

#### Art. 72.

Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all' articolo 70, all' ufficio della prima sezione del collegio.

#### Art. 73.

Il presidente dell' ufficio della prima sezione del collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti alla adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l' operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell' ultimo capoverso dell' articolo 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell' adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d' intervenirvi.

## Art. 74.

Il presidente dell' ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell' adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l' ottavo del numero degli elettori iscritti.

## Art. 75.

Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell' ufficio della prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell' adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l' elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati;

Negli altri collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere.

## Art. 76.

L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di quattro.

## Art. 77.

Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

## Art. 78.

A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

## Art. 79.

L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al ministro dell'interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio elettorale.

Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

#### Art. 80.

Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di deputato il collegio, dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.

### TITOLO IV.

#### *Dei deputati.*

#### Art. 81.

Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorranno i requisiti voluti dall'articolo 40

dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (Serie 2<sup>a</sup>), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2<sup>a</sup>).

#### Art. 82.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

#### Art. 83.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

#### Art. 84.

Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

#### Art. 85.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

**TITOLO V.***Disposizioni generali e penali.***Art. 86.**

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;

2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.

**Art. 87.**

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

#### Art. 88.

Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:  
I commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente ;

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

#### Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pub-

blica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

#### Art. 90.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, e per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

#### Art. 91.

Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione

di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

#### Art. 92.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di de-

terminate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

### Art. 93.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

### Art. 94.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disappro-

vazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

### Art. 95.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio

### Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col car-

cere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile al compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta d'inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.

#### Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, e durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

#### Art. 98.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, si colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espresa disposizione della legge, o per la gravità del

caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge

## TITOLO VI.

### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 99.

Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

**Art. 100.**

Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa saranno iscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

**Art. 101.**

I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

#### Art. 102.

Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovansi iscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (serie 2<sup>a</sup>), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

#### Art. 103.

Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

#### Art. 104.

I termini stabiliti nel detto titolo per le doman-

de, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della giunta

Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni per i lavori della giunta municipale;

Dieci giorni per i reclami contro l'operato della giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del consiglio;

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla commissione provinciale;

Venticinque giorni per le operazioni della commissione provinciale.

#### Art. 105.

La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 15 della presente legge.

#### Art. 106.

Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata que-

3583

sta legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi iscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

### Art. 107.

Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO

*Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1882*

*Reg.º 123 Atti del Governo a f.º 63. AYRES.*

*Luogo del Sigil'lo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.*

DEPRETIS.

**TABELLA**  
delle circoscrizioni elettorali.

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegga | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 1                  | <b>Alessandria I.</b><br>(Deputati n. 4)                       | Mandamenti di Alessandria entro mura, Alessandria fuori mura, Bassignana, Cassine; Castellazzo Bormida, Felizzano, Oviglio, San Salvatore Monferrate, Sezzè, Valenza (circondario di Alessandria).<br><br>Circondario di Tortona.<br><br>Mandamento d'Incisa Belbo (circondario di Acqui). | Alessandria.                 |
| 2                  | <b>Alessandria II.</b><br>(Deputati n. 3)                      | Mandamento di Asti, Baldichieri, Canelli, Castelnuovo, Cocconato, Costigliole d'Asti; Mombercelli, Montafia, Rocca d'Arazzo, San Damiano e Villanova d'Asti (circondario di Asti).<br><br>Mandamenti di Mombaruzzo e Nizza Monferrato (circondario di Acqui).                              | Asti.                        |
| 3                  | <b>Alessandria III.</b><br>(Deputati n. 3)                     | Circondario di Casale.<br><br>Mandamenti di Portacomaro e Montechiaro d'Asti (circondario d'Asti).   | Casale.                      |
| 4                  | <b>Alessandria IV.</b><br>(Deputati n. 3)                      | Mandamenti di Acqui, Bistagno, Bubbio, Carpeneto, Molare, Ponzone, Roccaverana, Rivalta Bormida e Spigno (circondario di Acqui).<br><br>Circondario di Novi.<br><br>Mandamento di Bosco Marengo (circondario d'Alessandria).   | Acqui.                       |
| 5                  | <b>Ancona</b><br>(Deputati n. 5)                               | Provincia d'Ancona.  | Ancona.                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 6                  | <b>Aquila I.</b><br>(Deputati n. 4)                            | Mandamenti di Aquila degli Abruzzi, Barisciano, Castelvecchio Subequo, Montereale, Paganica, Pizzoli, San Demetrio nei Vestini e Sassa (circondario di Aquila).<br><br>Circondario di Cittaducale,<br><br>Mandamenti di Avezzano, Carsoli e Tagliacozzo (circondario di Avezzano). | Aquila.                      |
| 7                  | <b>Aquila II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Sulmona.<br><br>Mandamento di Capistrano (circondario di Aquila).<br><br>Mandamento di Celano, Civitellarovento, Gioia dei Marsi, Pescara e Trasacco (circondario di Avezzano).   | Sulmona.                     |
| 8                  | <b>Arezzo</b><br>(Deputati n. 5)                               | Provincia di Arezzo.   | Arezzo.                      |
| 9                  | <b>Ascoli Piceno</b><br>(Deputati n. 4)                        | Provincia di Ascoli Piceno.  | Ascoli.                      |
| 10                 | <b>Avellino I.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Circondario di Avellino.<br><br>Mandamenti di Andretta, Bagnoli Irpino, Calabritto, Montella, Montemarano, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora (circondario di Sant'Angelo dei Lombardi).  | Avellino.                    |
| 11                 | <b>Avellino II.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Ariano.<br><br>Mandamenti di Aquilonia, Frigento, Lacedonia e Paternopoli (circondario di Sant'Angelo dei Lombardi).  | Ariano.                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>d.1<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 12                 | <b>Bari I.</b><br>(Deputati n. 4)                              | Mandamenti di Bari, Bitonto, Casurso, Castellana, Conversano, Fasano, Loccrotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Rutigliano (circondario di Bari).<br><br>Mandamento di Terlizzi (circondario di Barletta).     | Bari.                        |
| 13                 | <b>Bari II.</b><br>(Deputati n. 4)                             | Mandamenti di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Trani (circondario di Barletta).<br><br>Mandamento di Giovinazzo (circondario di Bari) | Trani.                       |
| 14                 | <b>Bari III.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Altamura.<br><br>Mandamenti di Acquaviva delle Fonti, Bitetto, Canneto di Bari, Casamassima, Palo del Colle, Putignano e Turi (circondario di Bari).  | Acquaviva delle Fonti        |
| 15                 | <b>Belluno</b><br>(Deputati n. 3)                              | Provincia di Belluno.  | Belluno.                     |
| 16                 | <b>Benevento</b><br>(Deputati n. 5)                            | Provincia di Benevento.  | Benevento.                   |
| 17                 | <b>Bergamo I.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Mandamenti I, II, III di Bergamo. Alzano Maggiore, Almenno San Salvatore, Piazza Brera, Sarnico, Zogno e Trescorre (circondario di Bergamo).<br><br>Circondario di Clusone.  | Bergamo.                     |
| 18                 | <b>Bergamo II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Treviglio.<br><br>Mandamenti di Caprino e Ponte San Pietro (circondario di Bergamo).  | Treviglio.                   |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br><br>—<br><br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 19                 | <b>Bologna I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Comuni di Bologna, Calderara di Reno, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Borgo Panicale, Zola Predosa, Praduro e Sasso, Pianoro, e Mandamenti di Bazzano, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcuore, Loiano e San Giovanni in Persiceto (circondario di Bologna).<br><br>Circondario di Vergato. | Bologna.                     |
| 20                 | <b>Bologna II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Imola.<br><br>Mandamenti di Budrio, Castel Maggiore, Minerbio, San Giorgio di Piano, e Comuni di Castenaso e Ozzano nell'Emilia (circondario di Bologna).  | Imola.                       |
| 21                 | <b>Brescia I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Circondario di Breno.<br><br>Mandamenti di Brescia I, Brescia II, Brescia III, Gardone, Bovegno, Iseo, Rezzatto (circondario di Brescia).<br><br>Mandamento di Adro (circondario di Chiari).<br><br>Circondario di Salò.  | Brescia                      |
| 22                 | <b>Brescia II.</b><br>(Deputati n. 4)                          | Mandamenti di Chiari, Rovato, Orzinuovi (circondario di Chiari).<br><br>Circondario di Verolanuova.<br><br>Mandamento di Bagnolo Mella, Ospitaletto, Montechiaro e Lonato (circondario di Brescia).   | Verolanuova                  |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 23                 | <b>Cagliari I.</b><br>(Deputati n. 4)                          | Mandamenti I, II di Cagliari, Decimomannu, Guasila, Monastir, Muravera, Nuraminis, Pula, Quartu Sant'Elena, San Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò Gerrei, San Pantaleo, Selargius, Senorbi, Serramanna, Sinnai (circondario di Cagliari).<br>Circondario di Iglesias.<br>Mandamenti di Jerzu, Lanusei, Seui, Tortoll (Circondario di Lanusei). | Cagliari.                    |
| 24                 | <b>Cagliari II.</b><br>(Deputati n. 3.)                        | Circondario di Oristano.<br>Mandamenti di Barumini, Lunamatrona, Mandas (circondario di Cagliari).<br>Mandamenti di Aritzo, Isili, Laconi, Nurri, Sorgono, Tonara (circondario di Lanusei)  | Oristano.                    |
| 25                 | <b>Caltanissetta</b><br>(Deputati n. 4)                        | Provincia di Caltanissetta.   | Caltanissetta.               |
| 26                 | <b>Campobasso I.</b><br>(Deputati n. 4)                        | Mandamenti di Baranello, Campobasso, Castropignano, Jelsi, Montagano, Riccia, Sepino, San Giovanni in Galdo, Sant'Elia a Pianisi, (Circondario di Campobasso).<br>Circondario di Larino.  | Campobasso.                  |
| 27                 | <b>Campobasso II.</b><br>(Deputati n. 3.)                      | Circondario di Isernia.<br>Mandamento di Trivento. (circondario di Campobasso).   | Isernia.                     |
| 28                 | <b>Caserta I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Mandamenti di Caserta, Arienzo, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria di Capua (circondario di Caserta).<br>Circondario di Nola.<br>Mandamento di Cajazzo (circondario di Piedimonte d'Alife).   | Caserta                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 29                 | <b>Caserta II.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Mandamenti di Capua. Aversa, Formicola, Migliano, Pignataro Maggiore, Pietramelara, Succivo, Trentola, Teano (circondario di Caserta.)<br><br>Mandamenti di Carinola, Roccamonfina, Sessa Aurunca e Traetto (circondario di Gaeta).<br><br>Mandamenti di Capriati a Volturno e Piedimonte d'Alife (circondario di Piedimonte d'Alife). | Capua.                       |
| 30                 | <b>Caserta III.</b><br>(Deputati n. 4)                         | Circondario di Sora.<br><br>Mandamenti di Esperia, Fondi, Gaeta, Pico, Ponza (circondario di Gaeta).   | Cassino.                     |
| 31                 | <b>Catania I.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti I, II, III, di Catania, Adernò Belpasso, Biancavilla, Mascalucia, Misterbianco e Paternò, (circondario di Catania).   | Catania.                     |
| 32                 | <b>Catania II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Acireale.<br>Mandamenti di Bronte e Trecastagne (circondario di Catania).   | Acireale.                    |
| 33                 | <b>Catania III.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Nicosia.<br>Id. di Caltagirone.<br>Mandamento di Scordia (circondario di Catania)   | Regalbuto.                   |
| 34                 | <b>Catanzaro I.</b><br>(Deputati n. 4)                         | Circondario di Catanzaro.<br><br>Id. di Cotrone.<br>Mandamento di Gimigliano (circondario di Nicastro).<br><br>Mandamenti di Arena e Serra San Bruno (circondario di Monteleone di Calabria).  | Catanzaro.                   |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 35                 | <b>Catanzaro II.</b><br>(Deputati n. 4)                        | Mandamenti di Nicastro, Cortale, Feroletto Antico, Filadelfia, Maida, Martirano, Nocera Tirinese, Sambianese e Serrastretta (circondario di Nicastro).<br><br>Mandamenti di Briatico, Mileto, Monteleone di Calabria, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzo, Soriano Calabro, Trodea (circondario di Monteleone di Calabria). | Monteleone.                  |
| 36                 | <b>Chieti I.</b><br>(Deputati n. 4)                            | Circondario di Chieti.<br><br>Mandamenti di Casoli, Lama dei Peligni, Ortona, Palena, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, e comune di Orsogna del mandamento di Orsogna (circondario di Lanciano).   | Chieti.                      |
| 37                 | <b>Chieti II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Vasto.<br><br>Mandamenti di Lanciano, San. Vito Chietino, e comuni di Castelfrentano e Sant'Eusanio del Sangro, del mandamento di Orsogna, (circondario di Lanciano).  | Lanciano.                    |
| 38                 | <b>Como I.</b><br>(Deputati n. 5)                              | Mandamenti di Como I, II, III. Bellagio, Cantù, Appiano (circondario di Como).<br><br>Circondario di Varese.  | Como.                        |
| 39                 | <b>Como II.</b><br>(Deputati n. 4)                             | Circondario di Lecco.<br><br>Mandamenti di Bellano, Castiglione d'Intelvi, Dongo, Erba, Gravedona, Menaggio, Porlezza (circondario di Como).  | Lecco.                       |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 40                 | <b>Cosenza I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Mandamenti di Aprigliano, Celico, Cerisano, Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Grimaldi, Montalto Uffuco, Rente, Spezzano Grande, Rogliano, S. Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Scigliano (circondario di Cosenza)<br><br>Mandamenti di Ajello, Amantea, Belvedere Marittimo, Cetraro Fiumefreddo, Fuscaldo, e Paola (circondario di Paola). | Cosenza.                     |
| 41                 | <b>Cosenza II.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Circondario di Rossano.<br><br>Mandamenti di Acri, Bisignano a Rose (circondario di Cosenza).<br><br>Circondario di Castrovillari.<br>Mandamenti di Scalea e Verbicaro (circondario di Paola).  | Castrovillari.               |
| 42                 | <b>Cremona I.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Cremona, I e II, Pescarolo ed Uniti, Robecco d'Oglio e Suspiro, e comuni di Castelverde e Tredossi del mandamento di Casalburtano e Uniti (circondario di Cremona).<br><br>Circondario di Casalmaggiore.  | Cremona.                     |
| 43                 | <b>Cremona II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Crema.<br><br>Mandamenti di Casalbuttano e Uniti (meno i comuni di Castelverde e Tredossi) Pizzighettone e Soresina (circondario di Cremona).  | Crema.                       |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br><br>—<br><br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 44                 | <b>Cuneo I.</b><br>(Deputati n. 3)                             | Mandamenti di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Chiusa di Pesio, Demonte, Dronero, Limone Piemonte, Peveragno, Prazzo, Roccavione, San Damiano Macra, Tenda, Valdieri, Valgrane, Villafalletto, Vinadio (circondario di Cuneo).                         | Cuneo.                       |
| 45                 | <b>Cuneo II.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Saluzzo.  | Saluzzo.                     |
| 46                 | <b>Cuneo III.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Alba.<br><br>Mandamenti di Cherasco, Bene Vagienna e Degliani (circondario di Mondovì).   | Alba.                        |
| 47                 | <b>Cuneo IV.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Mandamenti di Mondovì, Bagnasco, Carrù, Ceva, Garessio, Frabosa Soprana, Monesi-<br>glio, Morozzo, Murazzano, Ormea, Pamparato, Priero, Trinità, Vico Forte, Villanova Mondovì (circondario di Mondovì).<br><br>Mandamenti di Fossano e Centallo (circondario di Cuneo). | Mondovì.                     |
| 48                 | <b>Ferrara</b><br>(Deputati n. 4)                              | Provincia di Ferrara.  | Ferrara.                     |
| 49                 | <b>Firenze I.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Comuni di Firenze, Fiesole, Bagno a Ripoli, Galluzzo e mandamento di Sesto Fiorentino (circondario di Firenze).  | Firenze.                     |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 50                 | <b>Firenze II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Rocca San Casciano.<br><br>Mandamenti di Borgo San Lorenzo, Figline Val d'Arno, Firenzuola, Dicomano, Marradi, Pontassieve, Scarperia (circondario di Firenze).   | Rocca San Casciano.          |
| 51                 | <b>Firenze III.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Pistoia.<br><br>Mandamento di Prato città e Prato campagna, (meno il comune di Carmignano) e comune di Calenzano del mandamento di Campi Bisenzio (circondario di Firenze).   | Pistoia.                     |
| 52                 | <b>Firenze IV.</b><br>(Deputati n. 4)                          | Circondario di San Miniato.<br><br>Mandamenti di Greve, Lastra a Signa e San Casciano in Val di Pesa e comuni di Campi Bisenzio e Signa del mandamento di Campi Bisenzio, e di Carmignano del mandamento di Prato campagna (circondario di Firenze). | Empoli.                      |
| 53                 | <b>Foggia I.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Bovino.<br><br>Mandamenti di Biccari, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, Trinitapoli (circondario di Foggia).   | Foggia.                      |
| 54                 | <b>Foggia II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di San Severo.<br><br>Mandamenti di Monte Sant'Angelo, Vieste e Volturara Appula (circondario di Foggia).  | San Severo.                  |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br><br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 55                 | <b>Forlì</b><br>(Deputati n. 4)                                | Provincia di Forlì.  | Forlì.                       |
| 56                 | <b>Genova I.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Mandamenti di Genova, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Nervi, Pontedecimo, Rocco, Rivarolo Ligure, Ronco Scrivia, Savignone, S. aglieno, Torriglia e Capraia (isola) (circondario di Genova). | Genova.                      |
| 57                 | <b>Genova II.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Circondario di Savona.<br>Id. di Albenga.<br><br>Mandamenti di Campofreddo, Sestri Ponente, Voltri, (circondario di Genova).   | Savona.                      |
| 58                 | <b>Genova III.</b><br>(Deputati n. 4)                          | Circondario di Spezia.<br>Id. di Chiavari.   | Chiavari.                    |
| 59                 | <b>Girgenti I.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Mandamenti di Aragona, Campobello di Licata, Cenicatti, Favara, Girgenti, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Raccalmuto, Ravanusa (circondario di Girgenti).                          | Girgenti.                    |
| 60                 | <b>Girgenti II.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Mandamenti di Cattolica, Raffadali, Siculiana (circondario di Girgenti).<br><br>Circondario di Bivona.<br><br>Id. di Sciacca.  | Sciacca.                     |
| 61                 | <b>Grosseto</b><br>(Deputati n. 2)                             | Provincia di Grosseto.   | Grosseto.                    |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 62                 | <b>Lecce I.</b><br>(Deputati n. 3)                             | Mandamenti di Lecce, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, Vernole, Campi Salentino, Novoli, Copertino e comuni di Calimera, Caprarica di Lecce del mandamento di Martano e comuni di Martignano e Sternatia del mandamento di Galatina (circondario di Lecce).<br><br>Mandamenti di Brindisi, Ceglie Messapico, San Vito dei Normanni, Ostuni, Salice Salentino, Mesagne (circondario di Brindisi). | Lecce.                       |
| 63                 | <b>Lecce II.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Taranto.<br><br>Mandamenti di Francavilla Fontana e Oria (circondario di Brindisi).   | Taranto.                     |
| 64                 | <b>Lecce III.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Gallipoli.<br><br>Mandamenti di Carpignano Salentino e Otranto e comuni di Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Soleto, Zollino del mandamento di Galatina, e comuni di Martano, Castrignano dei Greci e Melpignano del mandamento di Martano (circondario di Lecce).   | Gallipoli.                   |
| 65                 | <b>Livorno</b><br>(Deputati n. 2)                              | Provincia di Livorno.  | Livorno.                     |
| 66                 | <b>Lucca</b><br>(Deputati n. 5)                                | Provincia di Lucca.  | Lucca.                       |
| 67                 | <b>Macerata</b><br>(Deputati n. 5)                             | Provincia di Macerata  | Macerata.                    |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 68                 | <b>Mantova</b><br>(Deputati n. 5)                              | Provincia di Mantova.  | Mantova.                     |
| 69                 | <b>Massa-Carrara</b><br>(Deputati n. 3)                        | Provincia di Massa e Carrara.  | Massa-Carrara.               |
| 70                 | <b>Messina I.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Mandamenti I, II, III, IV, V, VI, di Messina, All, Rometta, Santa Lucia del Mela e Milazzo (circondario di Messina).<br><br>Mandamenti di Francavilla, Santa Teresa di Riva e Taormina (circondario di Castoreale).<br><br>Comune di Santa Domenica Vittoria (circondario di Patti).   | Messina.                     |
| 71                 | <b>Messina II.</b><br>(Deputati n. 4.)                         | Mandamenti di Naso, Patti, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Tortorici e comuni di Raccuja, San Pietro Sopra Patti, Ueria (circondario di Patti).<br><br>Circondario di Mistretta.<br><br>Mandamenti di Barcellona Pozzo di Gotte, Castoreale, Montalbano d'Elicona, Novara di Sicilia (circondario di Castoreale).<br><br>Mandamento di Lipari (circondario di Messina). | Patti.                       |
| 72                 | <b>Milano I.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Mandamenti I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di Milano.  | Milano.                      |
| 73                 | <b>Milano II.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Circondario di Abbiategrasso.<br><br>Id. di Gallarate.<br><br>Mandamento di Bollate e Corsico (circondario di Milano).   | Este Arsizio.                |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 74                 | <b>Milano III.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Circondario di Monza.<br>Mandamenti di Cassano d'Adda, Gorgonzola, Locate Triulzi, Melegnano e Melzo (circondario di Milano).  | Monza.                       |
| 75                 | <b>Milano IV.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Circondario di Lodi.   | Lodi.                        |
| 76                 | <b>Modena.</b><br>(Deputati n. 3)                              | Provincia di Modena.   | Modena.                      |
| 77                 | <b>Napoli I.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Mandamenti I, II, IV e V di Napoli (circondario di Napoli).<br>Circondario di Pozzuoli.<br>Comune di Calvizzano (Circondario di Casoria).  | Napoli.                      |
| 78                 | <b>Napoli II.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Mandamenti VI, VII e VIII di Napoli e Somma Vesuviana (circondario di Napoli) e comune di Sant'Anastasia del mandamento di Sant'Anastasia (circondario di Napoli).<br>Mandamenti di Afragola, Caivano, Casoria, Frattamaggiore, Giuliano Campania, Pomigliano d'Arco, Sant'Antimo, e comuni di Mugnano di Napoli, Melito di Napoli (circondario di Casoria). | Napoli.                      |
| 79                 | <b>Napoli III.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Mandamenti III, IX, X, XI e XII di Napoli, Barra, Portici, Torre del Greco e comuni di Pollena Trocchia, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio del mandamento di Sant'Anastasia (circondario di Napoli).  | Napoli.                      |
| 80                 | <b>Napoli IV.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Castellammare di Stabia.  | Castellammare di Stabia      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 81                 | <b>Novara I.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Circondario d'Ossola.<br>Id. di Pallanza.<br>Mandamenti di Arona, Biandrate, Borgeticino, Borgovercelli, Carpignano Sesia, Galliate, Novara, Oleggio, Romagnano Sesia, Trecate e Vespolate (circondario di Novara).   | Novara.                      |
| 82                 | <b>Novara II.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Circondario di Varallo.<br>Mandamenti di Borgomanero, Gozzano, Momo, Orta Novarese (circondario di Novara).<br>Mandamenti di Andorno Cacciorna, Biella, Bioglio, Cossato, Crevacuore, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso Santa Maria (circondario di Biella).<br>Mandamento di Gattinara (circondario di Vercelli). | Biella.                      |
| 83                 | <b>Novara III.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Mandamenti di Candelo, Cavaglia, Saluzzola (circondario di Biella).<br>Mandamenti di Arborio, Cigliano, Crescentino, Desana, Livorno Vercellese, San Germano Vercellese, Santhià, Stroppiana, Trino, Vercelli (circondario di Vercelli).  | Vercelli.                    |
| 84                 | <b>Padova I.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Mandamenti di Padova I, II, III, i (meno comuni di Rovolone e Teolo) e mandamenti di Cittadella e Camposampiero.  | Padova.                      |
| 85                 | <b>Padova II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Este, Conselve, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco e comuni Rovolone e Teolo del mandamento di Padova III.   | Este.                        |
| 86                 | <b>Palermo I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Comuni di Palermo e Villabate e mandamenti di Carini, Monreale, Misilmeri, Ustica (circondario di Palermo).   | Palermo                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 87                 | <b>Palermo II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Corleone.<br>Mandamenti di Marineo, Mezzoiuso, Partinico e Piana dei Greci (circondario di Palermo).<br>Mandamenti di Castronuovo di Sicilia e Lerica Friddi e comune di Baucina, del mandamento di Ciminna (circondario di Termini Imerese). | Corleone.                    |
| 88                 | <b>Palermo III.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Cefalù.<br>Mandamento di Termini Imerese, Alia, Caccamo, Montemaggiore e comuni di Ciminna e Ventimiglia di Sicilia del mandamento di Ciminna (circondario di Termini Imerese).<br>Mandamento di Bagheria (circondario di Palermo).           | Termini Imerese.             |
| 89                 | <b>Parma</b><br>(Deputati n. 5)                                | Provincia di Parma.  | Parma.                       |
| 90                 | <b>Pavia I.</b><br>(Deputati n. 5)                             | Circondario di Pavia.<br>Id. di Mortara.   | Pavia.                       |
| 91                 | <b>Pavia II.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Voghera.<br>Id. di Bobbio.  | Voghera.                     |
| 92                 | <b>Perugia I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Circondario di Perugia.<br>Id. di Orvieto.<br>Mandamento di Assisi (circondario di Foligno).   | Perugia.                     |
| 93                 | <b>Perugia II.</b><br>(Deputati n. 5)                          | Circondario di Spoleto.<br>Id. di Rieti.<br>Id. di Terni.<br>Id. di Foligno, meno il mandamento di Assisi.   | Spoleto                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 94                 | <b>Pesaro-Urbino</b><br>(Deputati n. 4)                        | Provincia di Pesaro-Urbino.  | Pesaro                       |
| 95                 | <b>Piacenza</b><br>(Deputati n. 4)                             | Provincia di Piacenza.   | Piacenza                     |
| 96                 | <b>Pisa</b><br>(Deputati n. 5)                                 | Provincia di Pisa.   | Pisa                         |
| 97                 | <b>Porto-Maurizio</b><br>(Deputati n. 3)                       | Provincia di Porto Maurizio.   | Porto Maurizio.              |
| 98                 | <b>Potenza I.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Potenza, Picerno, Tolve, Vietri di Potenza, Trivigno (circondario di Potenza).<br><br>Mandamenti di Barile, Bella, Melfi, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rionero in Vulture, Venosa (circondario di Melfi). | Potenza.                     |
| 99                 | <b>Potenza II.</b><br>(Deputati n. 4)                          | Circondario di Lagonegro.<br><br>Mandamenti di Brienza, Calvello, Corletto, Montemurro, Laurenzana, Marsico Nuovo, Saponara e Viggiano (circondario di Potenza).   | Lagonegro.                   |
| 100                | <b>Potenza III.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Matera.<br><br>Mandamenti di Acerenza, Avigliano e Genzano (circondario di Potenza).<br>Mandamento di Forenza (Circondario di Melfi).   | Tricarico.                   |
| 101                | <b>Ravenna</b><br>(Deputati n. 4)                              | Provincia di Ravenna.  | Ravenna.                     |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 102                | <b>Reggio<br/>di Calabria I.</b><br>(Deputati n. 4)            | Mandamenti di Reggio Calabria, Bova, Callanna, Gallina, Melito di Porto Salvo (circondario di Reggio Calabria).<br>Circondario di Gerace.   | Reggio di Calabria.          |
| 103                | <b>Reggio<br/>di Calabria II.</b><br>(Deputati n. 3)           | Circondario di Palme.<br>Mandamenti di Bagnara, Scilla, Villa San Giovanni (circondario di Reggio Calabria).  | Palme.                       |
| 104                | <b>Reggio d'Emilia</b><br>(Deputati n. 5)                      | Provincia di Reggio d'Emilia.   | Reggio d'Emilia.             |
| 105                | <b>Roma I.</b><br>(Deputati n. 5)                              | Comuni di Roma, Mentana, Monterotondo e mandamento di Castelnuovo di Porto (circondario di Roma).   | Roma.                        |
| 106                | <b>Roma II.</b><br>(Deputati n. 4)                             | Circondario di Velletri.<br>Mandamenti di Albano Laziale, Arsoli, Frascati, Genazzano, Genzano di Roma, Marino, Palestrina, Palombara in Sabina, San Vito Romano. Subiaco e Tivoli (circondario di Roma). | Velletri.                    |
| 107                | <b>Roma III.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Circondario di Civitavecchia.<br>Id. di Viterbo.<br>Mandamenti di Bracciano e Campagnano (circondario di Roma).   | Viterbo.                     |
| 108                | <b>Roma IV.</b><br>(Deputati n. 3)                             | Circondario di Frosinone.   | Frosinone.                   |
| 109                | <b>Rovigo</b><br>(Deputati n. 4)                               | Provincia di Rovigo.  | Rovigo.                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI CONPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 110                | <b>Salerno I.</b><br>(Deputati n. 5)                           | Mandamenti di Salerno, Amalfi, Angri, Baronissi, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Majori, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Positano, Sarno e Vietri sul Mare (circondario di Salerno). | Salerno.                     |
| 111                | <b>Salerno II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Campagna.<br>Mandamenti di Montecorvino Rovella e San Cipriano Picentino (circondario di Salerno).  | Campagna.                    |
| 112                | <b>Salerno III.</b><br>(Deputati n. 4)                         | Circondario di Vallo della Lucania.<br>Id. di Sala Consilina.  | Vallo della<br>Lucania.      |
| 113                | <b>Sassari</b><br>(Deputati n. 4)                              | Provincia di Sassari.  | Sassari.                     |
| 114                | <b>Siena</b><br>(Deputati n. 4)                                | Provincia di Siena.  | Siena.                       |
| 115                | <b>Siracusa I.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Siracusa.<br>Id. di Noto.   | Siracusa.                    |
| 116                | <b>Siracusa II.</b><br>(Deputati n. 3)                         | Circondario di Modica.   | Modica.                      |
| 117                | <b>Sondrio</b><br>(Deputati n. 2)                              | Provincia di Sondrio.  | Sondrio.                     |
| 118                | <b>Teramo</b><br>(Deputati n. 5)                               | Provincia di Teramo.   | Teramo.                      |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO   | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| 119                | <b>Torino I.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Mandamenti I, II, III, IV, V, VI, e VII, di Torino, Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri e Sciolze (circondario di Torino).   | Torino.                      |
| 120                | <b>Torino II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Barbania, Brusasco, Caselle Torinese, Casalborgone, Geres, Chivasso, Ciriè, Corio, Flano, Gassino, Montanaro, Lanzo, Rivara San Benigno, Venaria Reale, Viù e Volpiano (circondario di Torino).   | Ciriè.                       |
| 121                | <b>Torino III.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Circondario di Susa.<br>Mandamenti di Carmagnola, Carignano, Orbassano, Pianezza, Poirino, Rivoli (circondario di Torino).  | Avigliana.                   |
| 122                | <b>Torino IV.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Circondario di Pinerolo.  | Pinerolo.                    |
| 123                | <b>Torino V.</b><br>(Deputati n. 5)                            | Circondario di Ivrea.<br>Circondario di Aosta.<br>Mandamento di Rivarolo (circondario di Torino).   | Ivrea.                       |
| 124                | <b>Trapani</b><br>(Deputati n. 4)                              | Provincia di Trapani.   | Trapani.                     |
| 125                | <b>Treviso I.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Asolo, Castelfranco Veneto, Montebelluna.<br>Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Melna e Roncade (I mandamento di Treviso).<br>Comuni di Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba e Zero Branco (II mandamento di Treviso). | Treviso.                     |

| Numero progressivo | NOME<br>dei Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 126                | <b>Treviso II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Mandamenti di Conegliano, Motta di Livenza, Oderzo, Valdobbiadene, e Vittorio I e II. Comuni di Breda di Piave, Maserada e Spretano del I mandamento di Treviso. Comuni di Monastier di Treviso, San Biagio di Collalto e Zenson del II mandamento di Treviso. | Conegliano.                  |
| 127                | <b>Udine I.</b><br>(Deputati n. 3)                             | Mandamenti di Udine I e II, Codroipo, Latisana, Polmanova e san Daniele del Friuli.  | Udine.                       |
| 128                | <b>Udine II.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Mandamenti di Ampezzo, Cividale del Friuli, Gemona, Moggio Udinese, Tarcento, Tolmezzo.  | Gemona.                      |
| 129                | <b>Udine III.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Aviano, Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo.  | Pordenone.                   |
| 130                | <b>Venezia I.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Venezia I, II, III, IV e Mestre.   | Venezia.                     |
| 131                | <b>Venezia II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Mandamenti di Cavarzere, Chioggia, Dolo, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave.   | Dolo.                        |
| 132                | <b>Verona I.</b><br>(Deputati n. 3)                            | Mandamenti di Verona I e II, Bardolino, Caprino Veronese, Grezzana, San Pietro Incariano, Tregnago.  | Verona.                      |
| 133                | <b>Verona II.</b><br>(Deputati n. 3)                           | Mandamenti di Cologna, Veneta, Isola della Scala, Legnago, Sanguinetto, Soave e Villafranca di Verona.   | Legnago.                     |

| Numero progressivo | NOME<br>del Collegio<br>e numero<br>dei Deputati<br>che elegge | COLLEGI ELETTORALI<br>—<br>CIRCOSCRIZIONI CHE LI COMPONGONO  | Capoluogo<br>del<br>Collegio |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| 134                | <b>Vicenza I.</b><br>(Deputati n. 4)                           | Mandamenti di Vicenza I e II, Camisano, Arzignano, Barbarano, Lonigo, Valdagno.<br><br>Comuni di Thiene, Carrè, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè e Zugliano del mandamento di Thiene. | Vicenza.                     |
| 135                | <b>Vicenza II.</b><br>(Deputati n. 3)                          | Mandamento di Asiago, Arsiego, Bassano, Marostica, Schio, Valstagna.<br><br>Comuni di Caltrano, Calvene, Cogollo e Lugo di Vicenza del mandamento di Thiene.                                     | Bassano.                     |

*Visto d'ordine di S. M.*

Il Ministro dell'Interno  
DEPRETIS